

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (DOMICILI DIGITALI) NON ATTIVI

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (*Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura*) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (*Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile*);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e successive modificazioni, e in particolare l'art. 21-bis con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VISTO l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999*);

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia Prato adottato con delibera di Consiglio Camerale n. 06/2021 del 13 gennaio 2021;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 1 settembre 2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, imprese e professionisti, che per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;

CONSIDERATO che il citato art. 37 del D.L. 76/2020 ha l'obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 16 del D.L. n.185 del 29 novembre 2008 (convertito con legge n. 2/2009) e dell'art. 5 del decreto-legge n.179 del 18 ottobre 2012 (convertito con legge n. 221/2012), oggi confluite nel CAD, che impongono alle imprese costituite in forma societaria e individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese;

VISTI l'art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012, come modificati dalla disposizione sopra richiamata, che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle imprese il loro domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC) e le sue eventuali modificazioni successive;

VISTO in particolare l'art. 16, comma 6-ter, del D.L. 185/2008 in base al quale “[i]l Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”;

RICHIAMATA per le imprese individuali l'analogia disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale “[i]l Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”;

VISTA la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che, per uniformare l'applicazione delle disposizioni normative da parte degli Uffici del Registro delle imprese, stabilisce il principio secondo cui i domicili digitali non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal Registro delle imprese a seguito di periodiche verifiche;

CONSIDERATO che l'Ufficio del Registro delle imprese è in grado di estrarre gli elenchi delle imprese con sede in provincia di Prato e di Pistoia con domicilio digitale inattivo;

RILEVATO che il sistema camerale è in grado di assegnare d'ufficio alle imprese un domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore, disponibile all'indirizzo impresa.italia.it, e che pertanto è opportuno procedere preliminarmente alla cancellazione dei domicili digitali revocati o inattivi, anche allo scopo di permettere all'Ufficio di avere contezza dell'inadempimento e ai terzi sia privati che Pubbliche Amministrazioni, di non fare affidamento su un domicilio digitale presso il quale l'impresa è irreperibile;

RITENUTO che le imprese che hanno lasciato che l'indirizzo PEC (ora domicilio digitale) originariamente indicato al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese fosse non più attivo non hanno adempiuto all'obbligo di reperibilità presso la PEC, peraltro sottolineato dalla Legge n. 155/2017 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza);

VISTA la Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n. 179/2022 del 01/09/2022, con la quale è stato dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio di **1070** domicili digitali inattivi relativi a imprese con sede in **Provincia di Prato** e visto l'elenco estratto dagli archivi del Registro delle imprese e allegato alla determinazione in parola;

RILEVATO che la modalità di avvio del procedimento d'ufficio per la cancellazione dei domicili digitali è stata eseguita mediante la pubblicazione sull'Albo camerale on line, **dal 02/09/2022 al 03/10/2022**, della Determinazione e dell'elenco allegato citati, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990;

VISTA anche la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

ATTESO altresì che la notizia dell'avvio del procedimento è stata pubblicata anche sul vecchio sito della Camera di Commercio di Prato;

CONSIDERATO che la comunicazione di avvio del procedimento dava atto che nel termine di **trenta giorni** le imprese dovessero regolarizzare la posizione dichiarando un nuovo domicilio digitale, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;

VERIFICATO che alla scadenza del termine assegnato molte imprese non hanno adempiuto all'obbligo di reperibilità presso il domicilio digitale;

VALUTATO pertanto che i domicili digitali inattivi debbano essere espunti dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento e ai terzi sia privati che Pubbliche Amministrazioni, di non fare affidamento su un domicilio digitale presso il quale l'impresa è irreperibile;

CONSIDERATO che anche il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere analogamente emanato dal Conservatore in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo", avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese/società inerti all'invito dell'Ufficio e sulla cui posizione anagrafica risultano ancora iscritti domicili digitali viziati dalle stesse irregolarità iniziali;

DETERMINA

- 1) in ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, la cancellazione dei domicili digitali **inattivi** relativi alle imprese di cui all'elenco allegato alla Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n. 179/2022 del 01/09/2022, ad eccezione dei domicili digitali che risultano "*medio tempore*" ripristinati o riattivati;
- 2) che il presente provvedimento è affisso per **sette giorni** all'Albo camerale on line ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 241/1990;
- 3) che il presente provvedimento sia altresì pubblicato sul vecchio sito internet della Camera di Commercio di Prato, dove è già stata pubblicata la comunicazione di avvio del procedimento;
- 4) che successivamente alla cancellazione dei domicili digitali inattivi, sia iniziato nei confronti delle imprese sprovviste del domicilio digitale il procedimento di assegnazione massiva dello stesso, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge;
- 5) che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2189, ultimo comma, del codice civile.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)